

Appendice alle Linee guida

Il quadro normativo in cui si inserisce il contributo del Gruppo Tecnico Nazionale di supporto alla ricerca-azione, istituito con decreto D. Generale Ordinamenti Scolastici del 20-12-2007, è riportato nell'introduzione della C.M n. 32 del 14 marzo 2008, stessa Direzione. Generale, in particolare per le parti che si riferiscono ai processi valutativi e agli strumenti valutativi e di certificazione.

Il lavoro sinora svolto ha recepito le esigenze innovative promosse dalla proposta sia delle Indicazioni Nazionali sia del Regolamento dell'Obbligo d'Istruzione e il vincolo della normativa vigente che definisce le responsabilità e i compiti del consiglio di classe rispetto ai processi valutativi e certificativi alla fine degli studi del primo ciclo in questa fase di presumibile transizione che sarà definita nell'a.s. 2009-2010 con la messa a regime della certificazione delle competenze a conclusione dell'obbligo d'istruzione.

Quanto affermato motiva il passaggio dalle riflessioni contenute nelle Linee Guida alle proposte articolate che i vari gruppi di lavoro per ambiti disciplinari propongono al confronto con le scuole attive, soprattutto per stimolarle ad esprimere la loro ricchezza d'esperienza pluriennale; esperienza in base alla quale le scuole saranno in grado di cogliere gli spunti opportuni per coordinare e razionalizzare, eventualmente, i propri strumenti evitando il rischio di una sostituzione tout court.

In particolare, si ribadisce l'importanza di distinguere i processi valutativi da quelli certificativi non confondendo sia il piano d'intervento (oggetto) sia la relativa strumentazione.

A tal fine si richiama il seguente passaggio della sopra menzionata Circolare dove recita:

“ Nello scrutinio – che riguarda soltanto gli alunni per i quali l'anno scolastico è stato validato - i docenti esprimeranno un giudizio di idoneità o non idoneità per l'ammissione all'esame sulla base della valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell'anno scolastico. Il giudizio finale terrà conto dei giudizi sintetici espressi sulle singole discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.”

I docenti della classe procederanno alla predisposizione della relazione finale nella quale saranno presentate le attività della classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione educativa e didattica.

La scheda individuale di valutazione, completa di giudizi sintetici relativi alle singole discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento e del giudizio

globale conclusivo del terzo anno, potrà consentire una conoscenza dei risultati cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali.”

Pare prefigurabile, quindi, la definizione da parte del consiglio di classe della mappa completa degli apprendimenti attesi con riferimento ai vari ambiti (da inserire nella *relazione finale*) sulla base della quale ritagliare gli elementi informativi di valutazione da inserire nella *scheda individuale di valutazione*.

L’attestato delle eventuali competenze costituirebbe un valore aggiunto rispetto alla valutazione individuale espresso in un documento integrativo del diploma.